

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE

Procedimento n. 9568/2015
[REDACTED]

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.10.2015, relativa alla convalida del trattenimento di [REDACTED] nato in Gambia il 2.2.1997;

ritenuto che non sussistano le condizioni richieste dalla legge per la convalida del provvedimento del Questore di Torino del 20.10.2015 ai sensi dell'art.6, comma 3, d.lgs.142 del 18.8.2015;

ritenuto infatti, in primo luogo, che il provvedimento del Questore sia stato emesso in un momento in cui era già cessato - e non validamente prorogato - il provvedimento del Questore di Siracusa del 18.9.2015 che legittimava solo per trenta giorni la restrizione della libertà personale dell'interessato;

ritenuto al proposito che l'art.6, comma 5, l d.lgs.142/2015 fa decorrere dal momento della domanda di asilo la sospensione dei termini in corso (ex art.14, comma 5, d.lgs. 286/1998) e la necessità di una tempestiva richiesta di ulteriore convalida (o se si preferisce "riconvalida") ai sensi dell'art.14 d.lgs. 286 del 1998 (a tal fine richiamato dal terzo periodo del citato comma 5 dell'art.6) del trattenimento di chi abbia presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale, se il trattenimento è già in corso al momento di presentazione;

rilevato, in sostanza, che il trattenimento del richiedente asilo, già trattenuto, deve essere riconvalidato nel diverso regime e secondo i diversi presupposti che riguardano la situazione del richiedente asilo;

ritenuto che possa concedersi all'Amministrazione il tempo di formalizzazione della domanda informalmente rappresentata dal trattenuto ai sensi dell'art.26 d.lgs. 25 del 2008, comma 2 bis, inserito dall'art.25 d.lgs.142/2015 (tre giorni lavorativi) e possa altresì ragionevolmente sospendersi tale termine per il tempo tecnico necessario all'accertamento della maggiore età, imposto nel caso concreto dalla dichiarazione del richiedente di essere minore dei 18 anni;

ritenuto tuttavia che seguendo questa impostazione, che differisce al momento di effettiva formalizzazione il momento di presentazione della domanda, agli effetti della richiesta di convalida, non possa al contempo farsi scattare la sospensione dei termini ex art.14 d.lgs.286/1998 del trattenimento ordinario, che la legge ricollega alla medesima fattispecie;

ritenuto, cioè, che il differimento della domanda di rituale assunzione della veste di richiedente asilo sino al momento di formalizzazione esiga che sino a quella stessa precisa data la restrizione dell'interessato sia legittimata ad altro titolo, ossia dalla convalida del trattenimento di soggetto extracomunitario, se del caso ritualmente prorogato;

rilevato che nella fattispecie il 18.10.2015 è venuto a scadere il termine di 30 giorni, non prorogato in regime ordinario e l'interessato non aveva ancora assunto la veste formale di richiedente asilo;

ritenuto in secondo luogo che l'art.6 comma 3 d.lgs.142 del 2015 si riferisca alla sola ipotesi del richiedente che si trovi in uno dei centri di cui all'articolo 14 d.lgs.286/1998 "*in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo*" e quindi non possa essere applicabile alla diversa fattispecie di chi vi si trova in esecuzione di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'art.10 dello stesso decreto (peraltro incompatibile con la situazione soggettiva di richiedente asilo);

ritenuto che le disposizioni restrittive della libertà personale siano soggette a stretta interpretazione e non sia ammissibile una loro estensione analogica (di cui peraltro sembra mancare anche il presupposto dell'*eadem ratio*);

ritenuto infine la fattispecie di cui all'art.6, comma 3, d.lgs.142/2015, ossia la presentazione "strumentale" della domanda di asilo al solo scopo di ritardare o impedire l'espulsione non sia sufficientemente integrata nel caso di redazione di un modulo quantomai sommario circa le ragioni della migrazione (nel caso contestata), in condizioni estremamente disagiati, senza la certezza di una traduzione nella lingua sicuramente nota all'interessato e in contesto non adeguatamente rassicurante e stabilizzante;

P.Q.M.

NON CONVALIDA il provvedimento di trattenimento del Questore di Torino del 20.10.2015 ai sensi dell'art.6, comma 3, d.lgs.142 del 18.8.2015 nei confronti di [REDACTED]
Si comunichi all'interessato, all'avv.Veglio e alla Questura di Torino.

Torino, 22 ottobre 2015

Il Giudice
Umberto Scotti



Depositato in cancelleria

22 OTT 2015

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rosa PELLEGRINI

